



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Prot. 43084/RU

Roma, 8 maggio 2007

Ai Direttori dei Settori
Trasporti dei SIIT
LORO SEDI

Agli Uffici della Motorizzazione
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

p.c.

All'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25

ROMA

Alla ConfederTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA

OGGETTO: Circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006 - Circolazione dei ciclomotori –
RETTIFICA.

Sono pervenute a questa sede richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle istruzioni contenute nel **paragrafo D1) “Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa”, ultimo capoverso, della circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006**, che recita: *“Infine, per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l’operazione in esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.”* (v. pag. 17).

Ciò in evidente discrepanza rispetto alle tariffe in uso in caso di reimmatricolazione conseguente allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Svolte le verifiche del caso, non v’è dubbio che il richiamato capoverso tragga origine da un mero errore materiale incorso nella stesura della circolare, atteso che anche nel caso di specie si debba procedere alla “reimmatricolazione” del ciclomotore.

Infatti, non essendo possibile il rilascio del duplicato della targa smarrita, sottratta o distrutta, si impone la necessità di associare al ciclomotore un nuovo numero di targa e, conseguentemente, di emettere un nuovo certificato di circolazione e non un semplice duplicato dello stesso.

Pertanto l’ultimo capoverso del paragrafo D1) “Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa”, della circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006, deve intendersi sostituito dal seguente: “Infine, per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l’operazione è assoggetta al pagamento delle tariffe ordinarie (comprese le imposte di bollo).”.

La presente comunicazione viene diramata esclusivamente via terminale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

MN